

D.L. 34 / 2020 – “DECRETO RILANCIO”

Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

- Chi: esercenti attività d’impresa, arte o professione
- Quali spese: interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID, quali
 - edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
 - per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
 - per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché
 - in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e
 - per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Ampliabili con successivi Decreti

- Dove: in luoghi aperti al pubblico (allegato I del Decreto, quali bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema).
- Ampliabili con successivi Decreti
- Importo: 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di Euro 80.000 (limite che si riferisce a CI o spese? Nanche Relazione illustrativa lo specifica)
- CI cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite dei costi sostenuti
- CI utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione (senza limite 250mila Euro per i crediti d’imposta e 700mila Euro, ora 1.000mila Euro, generico)
- Non previsto che il CI non concorre alla formazione del reddito ai fini delle IRPEF/IRES/IRAP
- In attesa provvedimento ADE per modalità per il monitoraggio del credito

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

- Abrogato interamente il Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro del Cura Italia aggiornato dal Decreto Liquidità
- Chi: esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- Quali spese: sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, quali:
 - a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
 - b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinettanti;

- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza di versi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Importo: 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di Euro 60.000 di CI. Limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020
- CI utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (senza limite 250mila Euro per i crediti d'imposta e 700mila Euro, ora 1.000mila Euro, generico)
- CI non concorre alla formazione del reddito ai fini delle IRPEF/IRES/IRAP.
- Necessario provvedimento ADE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.